

# Doppio standard tra operazioni finanziarie e compensi per l'attività

## L'orientamento

### Gli addebiti aggiuntivi anti-attualizzazione sono considerati imponibili

Ragionamenti analoghi a quelli esposti in riferimento allo sconto in fattura (si veda l'articolo a lato) possono essere fatti per l'eventuale compenso aggiuntivo che il professionista potrebbe addebitare al cliente per non subire gli effetti dell'attualizzazione, che nei bonus minori sono in genere più pesanti.

Anche queste somme sono definite dalle Entrate (sempre nella circolare 23/E/2022) come proventi imponibili. Tuttavia, le componenti finanziarie non sono citate nell'articolo 54 del Tuir, né ci pare che il concetto possa rientrare in quello di "interessi moratori" o di "interessi per dilazione di pagamento" di cui all'articolo 6 del Tuir. Peraltro, sostenendo l'assoggettamento a Iva, le Entrate mostrano di considerare questo importo come un vero e proprio "compenso professionale", ma un'attualizzazione ha ben poco di "professionale" e molto di "finanziario". Tanto è vero che, se il professionista in questione poi cede il credito alla banca, la stessa circolare 23/E/2022 parla

onere finanziario in caso di (eventuale acquisto e successiva) cessione sul mercato del credito d'imposta nulla avessero a che fare con il reddito di lavoro autonomo. La tentazione di "fiscalizzare" ogni cosa non sempre produce buoni frutti.

In proposito, è condivisibile la risposta a interpello 956-335/2023 già citata. In questo caso il dilemma "privato/professionista" non c'era, in quanto il soggetto che si accingeva ad acquisire il credito (a un valore inferiore al nominale) era uno studio associato. L'agenzia delle Entrate, dopo aver segnalato l'assenza una disciplina specifica con riferimento al differenziale positivo, afferma che tale "provento" non rientra in



**Il Fisco lascia intendere che il differenziale post cessione non sia tassato se non deriva dall'attività di studio**

alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir e conclude per la non imponibilità. Pare di capire che ciò vale nella misura in cui il credito non derivi da prestazioni professionali riconducibili allo studio e/o agli associati: diversamente, non solo lo "sconto in fattura" ma anche l'acquisto del credito derivante da una fattura emessa a un proprio cliente sembrerebbe originare un differen-

esplicitamente di “operazione finanziaria”, sostenendo che l’eventuale onere sostenuto sarebbe deducibile dal reddito professionale. È piuttosto bizzarro che la medesima situazione costituisca un rapporto professionale (per il cliente che subisce l’addebito) ma anche un rapporto finanziario (per il professionista all’atto della cessione).

Tutte queste considerazioni possono essere applicate, mutatis mutandis e con maggior vigore, al caso dell’acquisto del credito sul mercato.

Forse sarebbe stato più semplice e coerente con le norme in vigore riconoscere che sia il 10% aggiuntivo del superbondus, sia l’eventuale provento finanziario richiesto al cliente per i bonus minori, sia, infine, il provento/

ziale imponibile.

Infine, resta l’ultimo dubbio. Quando l’acquisto del bonus avviene in veste “privata” è possibile compensare qualunque debito d’imposta transitato nel modello F24 del soggetto dotato di partita Iva? Qualche dubbio in proposito emerge dalla recente risposta a interpello 396/2023 sull’utilizzo dei crediti “energetici” in caso di cessazione di ditta individuale. Tuttavia, a parte il fatto che la maggiore imposta personale (Irpef) è unica a fronte di tutti i redditi conseguiti, professionali e non, ci sembra che inserire ulteriori paletti alla monetizzazione dei bonus edilizi – in assenza di qualunque indicazione normativa in merito – sarebbe davvero troppo penalizzante.